



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Giornata del Credito

Intervento di Luigi Federico Signorini
Direttore Generale della Banca d'Italia

Roma, 5 ottobre 2023

Due anni fa si concludeva la mia lunga permanenza nel Comitato di Basilea. Colsi l'occasione della Giornata del credito per condividere qualche riflessione su quell'esperienza, e in particolare sul modo in cui si poteva valutare l'insieme delle riforme regolamentari promosse dal Comitato nel corso degli anni per rafforzare il patrimonio e la liquidità delle banche.

Con l'approvazione della versione finale di Basilea III, alla fine del 2017, il ciclo di revisione degli standard avviato in seguito alla crisi si era sostanzialmente concluso, anche se la trasposizione degli standard nelle effettive norme di vigilanza delle singole giurisdizioni ancora due anni fa non era completa (né in verità lo è oggi). Espressi un giudizio largamente positivo sui suoi effetti; questo non solo in astratto, ma anche alla luce della capacità di resistenza dimostrata dal sistema bancario durante la crisi pandemica del 2020, che mi pareva e mi pare un valido argomento a testimonianza dell'efficacia delle riforme già attuate, e uno sprone ad attuare il resto.

Rilevai, però, che gli standard erano il risultato di difficili compromessi; e non nascosi l'opinione che certi miglioramenti sarebbero stati opportuni, specialmente in materia di liquidità.

Ciò che è avvenuto nel frattempo mi sembra abbia confermato, e semmai rafforzato, quest'idea. A più di un anno dalla svolta restrittiva della politica monetaria, i dissesti bancari che si sono osservati nel marzo scorso nel comparto delle banche regionali statunitensi e in Svizzera hanno riportato l'attenzione delle autorità, degli osservatori e dell'industria stessa su alcuni temi di natura regolamentare; e inoltre sulle criticità esistenti nel quadro internazionale relativo alla gestione delle crisi, un punto, quest'ultimo, su cui due anni fa non mi ero soffermato.

Vorrei oggi offrire qualche considerazione su entrambi i temi.

Gli standard prudenziali

Attuare nell'Unione europea quanto resta inattuato del completamento degli standard di Basilea III resta una priorità. Non siamo lontani; e se è vero che sono passati tanti

anni, forse troppi, dalla crisi che ha dato impulso alla riforma, è vero anche che il tempo ha consentito di affinare l'elaborazione normativa sulle questioni più complesse, come quella relativa ai rischi di mercato, e di realizzare, a livello europeo in particolare, la necessaria convergenza d'intenti.

L'accordo politico ormai raggiunto in merito appare tutto sommato soddisfacente. Gran parte delle deviazioni rispetto agli standard internazionali sarà transitoria. Viene confermata la scelta di applicare gli stessi standard a tutte le banche, seppur con alcune opportune semplificazioni per quelle più piccole e meno complesse vuoi per l'assetto operativo, vuoi per l'esposizione stimata ai rischi.

Questa applicazione generalizzata è una scelta importante, che l'Europa del resto ha compiuto fin dall'inizio. Non è così dappertutto. Gli Stati Uniti, in stretta aderenza al concetto di "banche attive a livello internazionale" previsto come ambito minimo di riferimento, hanno finora limitato l'applicazione integrale dagli standard di Basilea solo ai grandissimi intermediari. Le banche colpite dai recenti episodi di crisi, seppure tutt'altro che piccole in assoluto (Silicon Valley Bank, o SVB, era approssimativamente paragonabile per dimensioni a BPM o ICCREA), erano considerate di interesse regionale, dunque non tenute a uniformarsi agli standard più rigorosi. Come dirò tra poco, nelle circostanze che hanno portato alla crisi di SVB lo standard relativo alla copertura di liquidità a breve termine avrebbe sonato il campanello d'allarme con significativo anticipo, e avrebbe potuto aiutare a prevenire la crisi, o almeno a intervenire tempestivamente per limitarne le conseguenze.

L'ampia eco suscitata dalla crisi delle banche regionali americane e i conseguenti timori di un contagio addirittura globale hanno messo in luce un fatto che finora non era stato valutato con sufficiente attenzione: pericoli per la stabilità finanziaria possono scaturire non solo da banche molto grandi e fortemente interconnesse; ma anche, a prescindere alla dimensione, da intermediari che presentano un certo tipo di forte squilibrio, se nel mercato si diffonde il timore che altri intermediari, più o meno simili, possano avere simili problemi. È quello che chiamo il "contagio per analogia": una forma di contagio che non ha nulla a che vedere con esposizioni di altre banche verso quella in difficoltà, o altri rapporti diretti o indiretti tra di loro, né con gli altri fattori fin qui presi in considerazione per giudicare della natura sistemica di un intermediario. Mi pare da apprezzarsi il fatto che, facendo tesoro di questa esperienza, le autorità statunitensi, nella proposta di recepimento delle regole finali di Basilea III da poco messa in consultazione, hanno manifestato l'intenzione di ampliare il novero delle banche che saranno obbligate ad applicare gli standard di Basilea¹.

Dopo tanti anni, completare l'applicazione di Basilea III è necessario, ma è opportuno anche andare avanti.

1 Negli USA per le banche con attivi superiori ai 100 miliardi ("*large banks*") le regole di Basilea vengono applicate in modo progressivo in base ad una suddivisione in 4 gruppi: le maggiori, ossia quelle a rilevanza sistemica globale, applicano la versione integrale degli standard, mentre quelle i cui attivi sono compresi tra 100 e 250 miliardi applicano una versione ridotta degli standard. Nella nuova proposta l'applicazione degli standard del Comitato di Basilea sarà prevista per tutte le banche con attivi superiori a 100 miliardi e per quelle che svolgono un'attività di trading significativa (cioè quelle con un portafoglio di trading superiore a 500 mln e al 10 per cento del totale dell'attivo).

Permettetemi, per discutere questo punto, di fare una premessa molto generale sugli obiettivi della regolamentazione. Il sistema bancario svolge tra le altre, come tutti sanno, due funzioni fondamentali: creazione di leva finanziaria e trasformazione delle scadenze. Si tratta di funzioni necessarie entrambe per sostenere l'efficiente andamento e lo sviluppo dell'economia, ma entrambe tali da comportare fragilità e rischi: e questi possono colpire, non solo l'intermediario stesso e i suoi azionisti, ma molti altri soggetti, anche a vasto raggio, specie in presenza di asimmetrie informative: per esempio danneggiando depositanti ignari, innescando fenomeni di contagio per interconnessione o per "analogia", creando instabilità, crisi di fiducia e perfino panico. La portata di queste esternalità è tale da rendere necessario un sistema di regole e vigilanza prudenziale che, senza mettere in discussione la capacità delle banche di adempiere le due funzioni fondamentali appena richiamate, sottoponga le stesse a certi controlli e limiti, imperfetti quanto si vuole, ma tali da mitigare il relativo rischio per il sistema.

Ora, il sistema degli standard prudenziali globali si occupa ampiamente dei rischi connessi alla prima funzione (leva), tramite un articolato insieme di requisiti; ma – per motivi che non saprei ricostruire – ha finora trattato la seconda (trasformazione delle scadenze) in modo assai meno sistematico. Solo con Basilea III, come ricordavo due anni fa, si sono introdotti per la prima volta requisiti di liquidità, a presidio cioè di un rischio connesso alla trasformazione delle scadenze, del quale esso è una particolare conseguenza; per il connesso rischio di tasso di interesse, ci sono prescrizioni di secondo pilastro, poco armonizzate, poco cogenti e attualmente basate – per quanto riguarda gli standard internazionali – su una metodologia troppo semplificata e rigida.

Gli ultimi tempi hanno messo ampiamente in luce i problemi connessi a questa carenza. Terminata una lunga fase di politiche monetarie super-accomodanti, e di fronte al concretizzarsi di rischi di inflazione, le banche centrali hanno rapidamente invertito il corso; il forte e generalizzato rialzo dei tassi di interesse ha messo sotto pressione quegli intermediari che erano connotati da un'elevata esposizione al relativo rischio, a causa di uno sbilanciamento eccessivo fra la durata finanziaria dell'attivo e del passivo.

Un'altra questione si è manifestata in tutta la sua importanza. L'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, sono state all'origine di grandi progressi, consentendo alle banche di ridurre i costi e migliorare la qualità e l'articolazione dei servizi offerti. Tuttavia l'innovazione ha creato anche nuovi rischi, tra cui quello legato al notevole aumento della potenziale velocità di un deflusso di depositi. L'effetto è stato amplificato dal ruolo dei social media nel diffondere le notizie e nell'influenzare le aspettative degli operatori.

La questione del rischio di tasso è tra quelle che il Comitato di Basilea ha deciso di esaminare dopo le crisi della scorsa primavera. Sono possibili varie soluzioni.

Includerlo tra i rischi presidiati col primo pilastro, per quanto astrattamente giustificato data la sua dimostrata rilevanza, potrebbe non essere la soluzione migliore, perché a mitigarlo serve un approccio sufficientemente flessibile (il rischio cambia per distribuzione ed entità a seconda dei tempi e dei luoghi) e al momento non sarebbe facile concepire e quantificare un modello standard passibile di applicazione generale, come vuole il primo

pilastro. (Né sembra consigliabile, vista anche l'esperienza in altri campi, affidarsi troppo, a fini prudenziali, ai modelli interni delle banche).

Una disciplina rafforzata di secondo pilastro potrebbe consentire di stabilire requisiti calibrati in relazione alle circostanze e all'esposizione dei singoli intermediari. Questo già avviene in Europa tramite il cosiddetto P2R, che ha quasi lo stesso grado di coerenza del primo pilastro e consente, rispetto a quest'ultimo, una maggiore flessibilità di disegno.

A livello globale, sarà dunque utile verificare per prima cosa l'applicazione nelle varie giurisdizioni degli standard esistenti, che comunque richiedono l'uso di strumenti di secondo pilastro, seppure a discrezione delle autorità locali; indi valutare se occorrono una maggiore armonizzazione o uno strumentario arricchito, o entrambi.

La trasformazione delle scadenze in quanto tale non è oggetto degli standard di Basilea, se non nella forma assai semplificata del requisito di liquidità strutturale (NSFR). Ho già menzionato l'altra volta la nostra convinzione (che però finora ha fatto pochi proseliti) che si sarebbe dovuto costruire un indicatore più granulare. L'NSFR distingue solo tra durate superiori e inferiori all'anno e non considera, come servirebbe, l'intera struttura per scadenze del bilancio; è dunque inadatto a cogliere pienamente il rischio di una eccessiva esposizione al *maturity mismatch*. Lo si è visto chiaramente nel caso di SVB: benché la banca presentasse uno sbilancio di scadenze molto marcato (alta incidenza di titoli a lungo termine nell'attivo, e di depositi a vista, molto concentrati e non assicurati, nel passivo), il requisito, anche se fosse stato imposto, sarebbe risultato sempre rispettato.

Ad avviso di chi vi parla non sarebbe male introdurre limiti prudenziali alla trasformazione delle scadenze espliciti e sufficientemente articolati, del genere di quelli un tempo imposti a tal fine dalla Banca d'Italia: rozzi se si vuole, ma efficaci. Essi potrebbero concretizzarsi in un'evoluzione dell'NSFR, che così com'è non finora ha dimostrato di servire a molto. A chi obiettasse che l'esposizione ai rischi di liquidità e di tasso derivante da un *maturity mismatch* sarebbe comunque colta da altri requisiti specifici (LCR, presidi di secondo pilastro) e che quindi un "NSFR+" sarebbe una duplicazione, risponderemmo che esso dovrebbe essere ispirato a una logica di *backstop*: una logica, cioè, non troppo diversa da quella che, nella costruzione di Basilea III, ha consigliato di affiancare ai requisiti di capitale basati su una valutazione granulare del rischio alcune semplici barriere che mitigano il rischio di modello (*output floor*, *leverage ratio*). Per il rischio di tasso in particolare, date le considerazioni fatte sopra, e pur scontando un miglioramento degli schemi attuali, sembra difficile trovare uno modello abbastanza robusto da adattarsi a tutte le circostanze; un semplice "guardrail" – concepito, come il *leverage ratio*, in modo da non essere normalmente vincolante – sarebbe dunque, ad avviso di chi vi parla, molto utile.

Quanto all'LCR, bisogna dire prima di tutto che l'esperienza ne conferma l'utilità. Vale la pena tra l'altro di osservare che, come ho accennato in precedenza, nel caso di SVB l'LCR, se fosse stato applicato, avrebbe in effetti segnalato (a differenza dell'NSFR) l'avvicinarsi del rischio, allertando per tempo non solo i supervisori, ma anche lo stesso vertice della banca, che forse non si era reso veramente conto della situazione. In ogni caso, la fuga

precipitosa e rovinosa dei depositi che si è verificata in quell'occasione ha consentito a tutti di toccare con mano l'incremento della volatilità degli stessi dovuto sia alla sempre maggiore facilità tecnica di spostare fondi istantaneamente, sia al modo fulmineo in cui si diffondono notizie e timori, giustificati o meno, tramite i social. Non pare dunque evitabile una revisione delle ipotesi di comportamento dei detentori di depositi a vista che sono alla base dell'attuale calibrazione del requisito. A questo scopo si dovrà anche tener conto adeguatamente del grado di concentrazione dei depositi (un'altra debolezza di SVB) e del livello di protezione offerto dai fondi di garanzia; e forse anche interrogarsi (specie in Europa) sull'opportunità di un innalzamento della soglia garantita. Su quest'ultimo punto tornerò più avanti.

La revisione dell'LCR (una riflessione è già in corso nel Comitato di Basilea) non esclude che si debba ragionare anche su strumenti integrativi o alternativi per la gestione di stress di liquidità di breve termine. Mi riferisco in particolare alla possibilità di richiedere alle banche un livello minimo di attività che possano essere impegnate in operazioni di supporto da parte della banca centrale². Essa rappresenterebbe un netto cambiamento di paradigma rispetto all'impostazione attuale; andrebbe quindi approfondita con la dovuta attenzione.

Interventi sul quadro regolamentare come quelli appena citati richiedono tempo. Intanto però le banche devono lavorare autonomamente, rivedendo i propri sistemi di gestione dei rischi, affinando gli strumenti usati per la valutazione dell'esposizione al rischio di trasformazione delle scadenze, considerando le possibili relazioni tra rischi di tasso e di liquidità, adottando tutti i rafforzamenti necessari.

Il dibattito in tema di gestione delle crisi

I fallimenti bancari verificatisi negli Stati Uniti e in Svizzera invitano a riflettere anche sull'adeguatezza dei principi di una gestione efficace delle crisi bancarie introdotti nel 2011 a livello globale ("*key attributes*")³, nonché sulle modalità con cui quei fallimenti sono stati affrontati dalle autorità.

Un primo fatto appare evidente. Il *bail-in*, strumento cardine della riforma, di fatto non è mai stato applicato a una grande banca. Fa eccezione, nell'Unione Bancaria, solo il caso del Banco Popular in Spagna, dove la soluzione della crisi si è concretizzata grazie all'intervento tempestivo da parte di un'altra banca, e in cui il *bail-in* è stato limitato ai soli strumenti di capitale (e ciononostante, a sei anni di distanza le relative, complesse controversie legali non si sono ancora esaurite). Nel caso recentissimo di Credit Suisse – il primo dissesto di una banca di importanza sistemica globale ("*G-SIB*") da quando la categoria è stata definita – le autorità svizzere, pur dichiarando poi che sarebbero state pronte ad attuare una risoluzione se necessario, hanno preferito una soluzione

2 Una proposta di questo tipo è stata recentemente avanzata dall'ex Governatore della Bank of England, Mervyn King.

3 FSB, *Key attributes of effective resolution regimes*, 2011.

alternativa, perché temevano che l'applicazione del *bail-in* avrebbe avuto ripercussioni eccessive sulla stabilità finanziaria, in Svizzera e altrove.

Il Financial Stability Board ha avviato una riflessione sulle lezioni apprese da questa crisi. Le prime analisi vanno nella direzione di confermare l'adeguatezza del quadro regolamentare relativo alla risoluzione, pur mettendo in luce alcuni importanti problemi applicativi. Ad avviso di chi vi parla, sono indubbi i progressi sul fronte della cooperazione e della preparazione delle banche e delle autorità ad affrontare situazioni di crisi, specialmente in termini di capacità degli intermediari sia di trasmettere alle autorità le informazioni necessarie a valutare possibili soluzioni, sia di dotarsi di strumenti capaci di assorbire le perdite in risoluzione. Resta necessaria una riflessione approfondita circa l'impatto sui mercati di ipotetiche risoluzioni di grandi banche basata sul *bail-in* e circa le effettive condizioni per applicare questo strumento per i gruppi internazionali.

Una questione specifica, ma rilevante, riguarda gli strumenti AT1, che sono stati introdotti nel quadro prudenziale al fine di disporre di un cuscinetto che potesse assorbire le perdite della banca in un contesto di continuità operativa (*'going concern'*), prima cioè di raggiungere un punto di non ritorno. Teoricamente gli strumenti AT1 offrono a una banca in difficoltà recuperabile l'opzione di cancellare i pagamenti di interessi; tuttavia, i possibili danni alla reputazione, e le conseguenti ripercussioni sul costo della provvista di liquidità, rappresentano un forte disincentivo all'attivazione di questa opzione. Lo stesso timore di reazioni negative dei mercati costituisce per l'emittente un incentivo a esercitare l'opzione di rimborso anticipato dello strumento anche nei casi in cui il rifinanziamento necessario a questo fine è economicamente svantaggioso. Non mancano poi, a livello macro, rischi di contagio "per analogia". Il Comitato di Basilea ha avviato un approfondimento su certi aspetti critici. Ritengo che sia l'occasione per una riflessione a tutto tondo; oltre a rivedere i dettagli tecnici, si dovrebbe anche riconsiderare la questione più fondamentale dell'idoneità degli strumenti AT1 a rappresentare un efficace presidio a copertura delle perdite aziendali in *'going concern'*.

Gli episodi recenti hanno inoltre messo in rilievo il tema della protezione dei depositi nell'era dell'innovazione digitale. Come ho già rilevato, la rapidità con cui si sono verificati elevati deflussi dalle due banche americane entrate in crisi nel marzo di quest'anno dimostra la rilevanza dell'incidenza di depositi non assicurati nell'accelerazione di crisi di liquidità. Ne è scaturito a livello globale un dibattito su ambito e livello della protezione offerta dai sistemi di garanzia e sulle diverse funzioni che i depositi svolgono (mezzi di pagamento e forme di investimento).

È indubbio che livelli elevati di protezione riducono i rischi di instabilità, ma è altrettanto chiaro che una protezione illimitata, o comunque molto elevata, non sarebbe gestibile, anche perché accrescerebbe eccessivamente il rischio di azzardo morale. Va anche considerato che, quanto più elevata è la protezione, tanto maggiore è l'onere per il sistema bancario; un incremento di quest'onere (si può assumere) verrebbe traslato in parte sui depositanti.

Una valutazione dell'opportunità di incrementare la soglia europea, fissata a 100.000 euro dal 2010, è in corso; seguiamo i lavori con attenzione. Negli Stati Uniti, sempre nel 2010, la soglia è stata stabilita a un livello considerevolmente superiore (250.000 dollari)⁴. È stato anche proposto⁵ di configurare livelli di protezione differenziati, per esempio proteggendo in misura maggiore i depositi che – per specifiche caratteristiche contrattuali, quali la durata o la remunerazione – svolgono solo una funzione di mezzo di pagamento; gli ostacoli tecnici e concettuali non sembrano però da poco. La International Association of Deposit Insurers pubblicherà un rapporto entro la fine dell'anno sulle implicazioni delle recenti crisi bancarie per i sistemi di garanzia dei depositi⁶.

Nessun sistema di garanzia dei depositi può mettere il sistema bancario del tutto al riparo da rischi di instabilità. L'esperienza insegna che crisi di fiducia e rischi di contagio richiedono flessibilità nell'uso degli strumenti e qualche volta misure di natura eccezionale – come la "*systemic risk exception*" che nel caso delle banche regionali statunitensi ha consentito di evitare il divampare del contagio – nonché la disponibilità di un *backstop* pubblico di liquidità. Queste vie d'uscita non dovrebbero essere escluse a priori, ma non possono neppure essere codificate in dettaglio; vanno viste caso per caso. In un mondo di *second best*, a chi vi parla sembra necessario preservare una certa dose di quella che un tempo si usava chiamare "ambiguità costruttiva", ossia la capacità delle autorità di decidere caso per caso a seconda delle circostanze concrete, per evitare un affidamento eccessivo sull'intervento delle autorità da parte delle banche e degli investitori e ridurre i rischi di *moral hazard*.

In Europa la Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e la creazione del Meccanismo unico di risoluzione (SRM) hanno stabilito procedure per interventi tempestivi in caso di necessità e mirano a realizzare un sistema di gestione armonizzato delle crisi. Ne è scaturita tra l'altro un'intensa attività di raccolta di dati, coordinamento e pianificazione anticipata.

È necessario però completare il quadro, specie per le banche piccole e medie, rafforzando la capacità di intervento dei fondi di garanzia dei depositanti (DGS). L'intervento dei DGS può essere molto efficace per favorire un'uscita ordinata dal mercato e ridurre il costo complessivo della crisi; ne è testimone il successo di strategie simili tradizionalmente adottate dal sistema di assicurazione dei depositi negli Stati Uniti (FDIC), al quale a mio avviso si dovrebbe guardare con molta attenzione.

4 Oltre ad un effetto diretto sulla fiducia dei depositanti e la riduzione del rischio di fuga dai depositi, l'aumento della soglia di protezione vi contribuirebbe indirettamente consentendo di realizzare più di frequente una soluzione della crisi che assicura ai depositanti una continuità di accesso ai propri fondi per i suoi effetti sul *least cost test*.

5 FDIC, Options for Deposit Insurance Reform, Maggio 2023 <https://www.fdic.gov/analysis/options-deposit-insurance-reforms/report/options-deposit-insurance-reform-full.pdf>

6 IADI strengthens its role as global standard setter and reflects on lessons learnt from the recent banking turmoil, Press release 29 settembre 2023. [FSB Press Release \(iadi.org\)](https://www.fsb.org/2023/09/iadi-strengthens-its-role-as-global-standard-setter-and-reflects-on-lessons-learned-from-the-recent-banking-turmoil/)

La Commissione ha pubblicato in aprile una proposta complessiva di revisione del sistema. La proposta conferma la possibilità che i DGS effettuino interventi preventivi per evitare un dissesto e interventi alternativi al rimborso dei depositi nel caso in cui la banca sia liquidata. Due innovazioni faciliterebbero l'uso di questi strumenti: i) la rimozione del trattamento di favore riconosciuto ai depositi protetti nella gerarchia fallimentare ("*super-priority*"); ii) la valorizzazione dei costi indiretti connessi con il fallimento dell'intermediario, che agevolerebbe l'approvazione di un intervento del DGS sulla base del criterio del minor costo⁷.

La stessa proposta prefigura anche un significativo ampliamento del novero di banche assoggettabili a risoluzione, oggi circoscritto in Europa agli intermediari di maggiori dimensioni e ad alcune decine di banche meno significative. Poiché definire una banca come soggetta a risoluzione comporta l'obbligo di disporre di passività intaccabili in caso di crisi (MREL), ogni eventuale ampliamento dovrebbe essere ben calibrato per tener conto delle maggiori difficoltà di accesso al mercato dei capitali all'ingrosso da parte delle banche minori⁸.

Resta riserve la proposta di introdurre limiti ancor più stringenti alla ricapitalizzazione precauzionale, che ne rendono molto difficile l'utilizzo. Manca inoltre la previsione di una valvola di sicurezza, simile alla "*systemic risk exception*" statunitense già menzionata, che consenta di superare i vincoli ordinari per far fronte a situazioni di instabilità sistemica. La soluzione adottata dalle autorità americane per risolvere le crisi del marzo scorso ed evitare il diffondersi del contagio non sarebbe stata realizzabile in Europa.

Osservo infine con rammarico la totale assenza di progressi verso l'istituzione di un sistema di garanzia europeo (EDIS), necessario per completare l'Unione bancaria. Andrebbe tra l'altro valorizzata, al fine di una ripresa del negoziato, la riduzione delle quelle differenze di rischiosità tra sistemi nazionali⁹ che hanno sin qui ostacolato il raggiungimento di un accordo. In ogni caso, il sistema può e deve essere congegnato in modo da non implicare aspettative *ex ante* di trasferimenti tra Stati. Il sistema federale statunitense incentrato su FDIC esiste da novant'anni e funziona.

Fare tesoro dell'esperienza è importante. Ciò che è avvenuto negli ultimi tempi conferma a mio avviso sia la bontà di molte scelte regolamentari del passato (se affiancate da una vigilanza forte e intrusiva), sia la necessità di fare altri passi avanti, tanto in Europa quanto a livello globale. Sosteniamo queste idee nei consessi tecnici. Siamo pronti, come sempre, a fornire per quanto ci compete assistenza tecnica ai decisori politici, cui spetta l'ultima parola sul quadro normativo di fondo.

7 Si tratta dei costi diversi dall'onere finanziario diretto che il DGS può essere chiamato a sostenere per rimborsare i depositanti dell'intermediario in crisi, ad esempio a causa di possibili effetti contagio.

8 Occorrere riflettere anche sul divieto per l'autorità di considerare il potenziale intervento del DGS a supporto di una cessione al momento della pianificazione della risoluzione, che consentirebbe di ridurre la calibrazione del MREL.

9 Si pensi tra l'altro alla progressiva convergenza dei tassi di incidenza dei crediti deteriorati.

